

PERCHE' VOTARE NO

AL REFERENDUM COSTITUZIONALE

1. **IL COMBINATO DISPOSTO RIFORMA COSTITUZIONALE-*ITALICUM* CREA UNA PERICOLOSA ASSENZA DI PESI E CONTRAPPESI**
2. **LA RIFORMA INTRODUCE, NELLA SOSTANZA, UNA SPECIE DI "PREMIERATO" privo di un idoneo SISTEMA DI GARANZIE perché il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, per effetto dell'*Italicum*, **CONCENTREREBBE SU SE STESSO SIA IL POTERE ESECUTIVO CHE - SOSTANZIALMENTE - QUELLO LEGISLATIVO****
3. **LA RIFORMA NON ELIMINA IL SENATO MA NE RIDIMENSIONA LA COMPOSIZIONE E LE FUNZIONI**
4. **CHI HA SCRITTO ED APPROVATO QUESTA RIFORMA E' STATO "ELETTO" CON MECCANISMI ELETTORALI DICHIARATI INCOSTITUZIONALI**
5. **L'ISTITUTO DEL "VOTO A DATA CERTA" ESAUTORA LE FUNZIONI DEL PARLAMENTO**
6. **DALLA 7^o VOTAZIONE IN AVANTI (SE DOVESSERO VERIFICARSI ALCUNE PRECISE CONDIZIONI) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA POTREBBE ESSERE ESPRESSIONE DELLA SOLA MONO-LISTA PREMIALE**
7. **TRATTASI DI UNA RIFORMA STRETTAMENTE FUNZIONALE ALLE INDICIBILI ED ANTI-DEMOCRATICHE ESIGENZE DELL'UNIONE EUROPEA E DEI MERCATI (vedesi documento/rapporto *JP Morgan* del 2013)**



ALTERNATIVA per L'ITALIA / EURO-EXIT

e Scenarieconomici.it

presentano

La *RIFORMA COSTITUZIONALE*

e le RAGIONI del NO

al referendum confermativo ... in pillole

a cura dell'avvocato Giuseppe PALMA

LA RIFORMA COSTITUZIONALE

- **SUPERAMENTO** (parziale) **DEL BICAMERALISMO PARITARIO** E INTRODUZIONE DEL **BICAMERALISMO DIFFERENZIATO: FUNZIONE LEGISLATIVA ASSEGNATA ALLA SOLA CAMERA DEI DEPUTATI** (composta sempre da 630 membri), **FATTA ECCEZIONE PER ALCUNE MATERIE IN CUI RESTA SALVO IL BICAMERALISMO PERFETTO** (ad esempio in materia di REVISIONE COSTITUZIONALE). La **CAMERA** dei deputati sarà la **sola a votare/revocare la FIDUCIA al Governo**;
- Il **SENATO NON ESERCITERA' PIU' LA FUNZIONE LEGISLATIVA** (fatta eccezione per i casi di residualità del bicameralismo paritario) **E NON VOTERA' PIU' LA FIDUCIA AL GOVERNO! RAPPRESENTERA' LE ISTITUZIONI TERRITORIALI E SVOLGERA' FUNZIONI DI RACCORDO TRA LO STATO E GLI ALTRI ENTI COSTITUTIVI DELLA REPUBBLICA, OLTRE CHE TRA STATO, GLI ALTRI ENTI COSTITUTIVI DELLA REPUBBLICA E L'UNIONE EUROPEA**. Il nuovo SENATO (cosiddetto "Senato dei 100") sarà in realtà a "composizione variabile": **74 consiglieri regionali e 21 sindaci** (eletti con sistema di secondo livello, vale a dire dai Consigli regionali in conformità alle scelte espresse dagli elettori in occasione del rinnovo dei medesimi organi e secondo determinate modalità stabilite da una legge ad hoc), **più altri 5 membri che potranno essere nominati dal Presidente della Repubblica** (questi ultimi saranno nominati sulla base dei medesimi criteri attualmente previsti per la nomina presidenziale dei senatori a vita, ma rimarranno in carica solo per sette anni e non potranno essere rinominati), oltre agli ex Presidenti della Repubblica (che rimarranno senatori a vita) ed ulteriori senatori a vita già in carica al momento dell'entrata in vigore della riforma. I senatori **NON PERCEPIRANNO alcuna INDENNITA' AGGIUNTIVA** ma **godranno delle medesime IMMUNITA'** previste per i deputati. La Camera eleggerà **3 giudici della Corte Costituzionale**, mentre il Senato **2**;
- **MECCANISMO FUNZIONE LEGISLATIVA** (in linea generale): ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati dovrà essere immediatamente **trasmesso al Senato della Repubblica** che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, potrà disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato **potrà deliberare proposte di modificazione del testo**, sulle quali la Camera dei deputati si pronuncerà in via definitiva (potrà **discostarsene** a maggioranza semplice). Qualora il Senato non disponesse di procedere all'esame o dovesse inutilmente decorrere il termine per deliberare, ovvero nel caso la Camera dei deputati si pronunciasse in via definitiva, la legge potrà essere **promulgata** (a tale procedimento sono previste alcune varianti e particolarità);
- **ELEZIONE del PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**: il Capo dello Stato continuerà ad essere eletto dal Parlamento, cioè da Camera e Senato in seduta comune (senza delegati regionali). **Maggioranze richieste**: 2/3 dei componenti nelle prime tre votazioni; 3/5 dei componenti dalla quarta alla sesta votazione; **3/5 dei votanti** dalla settima votazione in avanti;
- **SOPPRESSIONE DEL CNEL** e **CANCELLAZIONE di ogni riferimento costituzionale alle PROVINCE**;
- **AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA DEI TRATTATI INTERNAZIONALI** di competenza della sola Camera dei deputati, mentre i **TRATTATI che riguardano l'appartenenza dell'Italia all'UE** resteranno di competenza di entrambe le Camere;
- **INTRODUZIONE DELL'ISTITUTO DEL "VOTO A DATA CERTA"** [fatta eccezione per alcune materie, il Governo potrà chiedere alla Camera dei deputati di deliberare, entro cinque giorni dalla richiesta, che un disegno di legge indicato come **essenziale per l'attuazione del programma di governo** sia iscritto con priorità all'ordine del giorno e sottoposto alla pronuncia in via definitiva della Camera dei deputati entro il termine di settanta giorni dalla deliberazione (termine differibile di non oltre quindici giorni e solo in determinati casi)];
- **Riforma del Titolo V della Parte Seconda** con introduzione della "**clausola di supremazia**" e di una particolare forma di **REGIONALISMO DIFFERENZIATO**;
- **RICORSO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE** sulle LEGGI ELETTORALI e significative **MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEI REFERENDUM**.

LE PRINCIPALI RAGIONI DEL NO AL REFERENDUM CONFERMATIVO

- **REVISIONE COSTITUZIONALE** avvenuta per mano di un **PARLAMENTO** (XVIIlesima Legislatura) **ELETTO CON LEGGE ELETTORALE** (*porcellum*) **DICHIARATA INCOSTITUZIONALE**. Cosa vuol dire? **A)** tutti i deputati e i senatori che hanno redatto, discusso, emendato e approvato la riforma sono stati **NOMINATI** dalle segreterie di partito e non scelti direttamente dal popolo; **B)** la riforma è stata approvata grazie ad un numero di voti necessari e sufficienti provenienti da parlamentari **eletti per effetto di un PREMIO DI MAGGIORANZA DICHIARATO INCOSTITUZIONALE** (nella parte in cui la legge non prevedeva una soglia minima di voti oltre la quale far scattare il premio – Vedesi, nello specifico, la **Sentenza della Corte Costituzionale n. 1/2014**);
- La riforma **TRADISCE LE INTENZIONI DEI PADRI COSTITUENTI in materia di revisione costituzionale (art. 138 Cost.)**: i Padri Costituenti prevedono la **MAGGIORANZA ASSOLUTA IN SECONDA VOTAZIONE in una cornice ELETTORALE con SISTEMA PROPORZIONALE PURO** (tanti seggi quanti sono i voti ottenuti in percentuale)! **Questa riforma è stata approvata**, anche in seconda deliberazione, **grazie ad un numero di voti provenienti da parlamentari eletti con legge elettorale maggioritaria (porcellum) che NON prevedeva il proporzionale puro bensì l'assegnazione di un PREMIO DI MAGGIORANZA alla lista o coalizione che otteneva più voti** (meccanismo, *ut supra*, **DICHIARATO INCOSTITUZIONALE**);
- **RAPPORTO RIFORMA COSTITUZIONALE-ITALICUM**: la nuova legge elettorale per l'elezione della Camera dei deputati prevede l'**ASSEGNAZIONE DEL PREMIO DI MAGGIORANZA ALLA LISTA (e NON alla coalizione)** che ottiene almeno il 40% dei voti, salvo prevedere un secondo turno di ballottaggio tra le prime due liste più votate qualora nessuna ottenesse al primo turno la predetta affermazione (con assegnazione, in entrambi i casi, di ben 340 seggi alla LISTA vincente). **In un quadro istituzionale tendenzialmente monocamerale si rischia la DITTATURA DELLA MAGGIORANZA MONO-LISTA (e forse anche MONO-COLORE)**, alla quale **è strettamente collegata la figura del Presidente del Consiglio dei ministri**. Con l'aggravante che tale maggioranza mono-lista altro non sarà che una **lista minoritaria divenuta maggioritaria** per effetto del premio di maggioranza. Inoltre, pur mantenendo (**formalmente**) la **forma di governo parlamentare**, il combinato disposto riforma costituzionale-Italicum spalanca le porte (**nella sostanza**) ad un "**premierato di fatto**" (privo di idonei contrappesi);
- **RISCHIO DI ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA da parte della sola LISTA assegnataria del PREMIO DI MAGGIORANZA**: dalla settima votazione in avanti, qualora una **PARTE DELLE OPPOSIZIONI NON PARTECIPASSE AL VOTO**, il **Capo dello Stato potrebbe essere espressione della sola MONO-LISTA premiale (si consideri l'esempio che la maggioranza camerale e quella senatoriale appartengono alla medesima lista)**, e ciò inciderebbe pesantemente sul **sistema di garanzie costituzionali (ASSENZA DI PESI E CONTRAPPESI)**. **Esempio pratico**: il *plenum* per l'elezione del Capo dello Stato è dato da 630 deputati + 100 senatori = 730 (quantomeno in teoria). Se in una qualsiasi votazione **successiva alla sesta** i votanti fossero ad esempio 650 (perché una parte delle opposizioni decide, per i più svariati motivi, di non partecipare al voto), il Presidente della Repubblica risulterebbe eletto con appena 390 voti (su 650 votanti del presente esempio), **cioè con i 3/5 dei votanti** previsti dalla riforma a partire dalla settima votazione in avanti (340 deputati della lista vincente assegnataria del premio + 51 senatori del medesimo colore politico della lista premiale della Camera = 391)!
- **Il nuovo SENATO non sarà eletto direttamente dal popolo**, eppure ad esso è stata attribuita – in un quadro residuo di bicameralismo perfetto – la **funzione di REVISIONE COSTITUZIONALE**;
- Il nuovo **ISTITUTO DEL "VOTO A DATA CERTA"** - nella cornice istituzionale rappresentata dal combinato disposto riforma costituzionale-Italicum - **inciderà ancor più negativamente sui democratici equilibri tra Parlamento e Governo**;
- I "riformatori" **non hanno provveduto alla necessaria abrogazione del vincolo del pareggio di bilancio**, vigliaccamente inserito in Costituzione nel 2012 (Legge costituzionale n. 1/2012);
- Questa riforma **soddisfa soprattutto le antidemocratiche esigenze dell'U.E. e dei mercati**.

